



REGIONE MARCHE

SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – BANDO MISURA 4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottomisura 4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli.

Operazione A) Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari.

Operazione B) Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici.

Obiettivi: La misura è finalizzata a garantire il sostegno alle imprese agroalimentari che realizzano investimenti materiali e immateriali, funzionali all'ammodernamento delle strutture di trasformazione, e commercializzazione.

Destinatari del bando: Imprese (ad eccezione del settore vitivinicolo) che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all'Allegato I del trattato, come prodotti in ingresso del ciclo di lavorazione con stabilimenti di trasformazione ricadente nelle aree dei comuni della Regione Marche che rientrano nel "cratere del sisma".

Annualità: 2018

Dotazione finanziaria assegnata:

La dotazione finanziaria assegnata per l'anno 2018 è pari ad € 5.800.000,00

Scadenza per la presentazione delle domande:

15 dicembre 2018 ore 13,00

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Andrea Albanesi

Tel. 071-806.3811 – **Indirizzo mail:** andrea.albanesi@regione.marche.it

Sommario

1.	Definizioni.....	3
2.	Obiettivi e finalità.....	6
3.	Ambito territoriale.....	6
4.	Dotazione finanziaria.....	6
5.	Descrizione del tipo di intervento.....	7
5.1.1	<i>Condizioni di ammissibilità all'aiuto</i>	7
5.1.2	<i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	7
5.1.3	<i>Requisiti dell'impresa</i>	7
5.1.4	<i>Requisiti del progetto</i>	8
5.2	Tipologia dell'intervento	10
5.2.1	<i>Aiuto agli investimenti</i>	10
5.3	Spese ammissibili e non ammissibili.....	11
5.3.1	<i>Spese ammissibili</i>	11
5.3.2	<i>Spese non ammissibili</i>	13
5.4	Importi ammissibili e percentuali di aiuto.....	15
5.4.1	<i>Entità dell'aiuto</i>	15
5.5	Selezione delle domande di aiuto.....	16
5.5.1	<i>Criteri per la selezione delle domande</i>	16
5.5.2	<i>Modalità di formazione della graduatoria</i>	19
6.	Fase di ammissibilità	19
6.1	Presentazione della domanda di aiuto.....	19
6.1.1	<i>Modalità di presentazione delle domande</i>	19
6.1.2	<i>Termini per la presentazione delle domande</i>	20
6.1.3	<i>Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli interventi</i>	21
6.1.4	<i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	23
6.2	Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto	24
6.2.1	<i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	24
6.2.2	<i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	26
6.2.3	<i>Richiesta di riesame</i>	26
6.2.4	<i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i>	26
6.2.5	<i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i>	27
7.	Fase di realizzazione e pagamento.....	27

7.1 Variazioni progettuali	27
7.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale	28
7.1.2 Documentazione da allegare alla variante.....	28
7.1.3 Istruttoria delle domande.....	29
7.2 Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali.....	29
7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo	30
7.3.1 Presentazione delle domande.....	30
7.3.2 Istruttoria delle domande.....	30
7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)	30
7.4.1 Presentazione delle domande	31
7.4.2 Istruttoria delle domande.....	32
7.5 Domanda di pagamento di saldo.....	32
7.5.1 Presentazione delle domande.....	32
7.5.2 Istruttoria delle domande.....	34
7.5.3 Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.....	35
7.6 Impegni dei beneficiari	35
7.6.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.....	37
7.7 Controlli e sanzioni.....	37
7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi.....	37
7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità	38

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

AUTORITA' DI GESTIONE (AdG): l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche.

BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di aiuto risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

CANTIERABILITÀ: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.), oltre alla documentazione propedeutica per l'ottenimento di certificazione di qualità (DOP, IGP, STG, QM).

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE AZIENDALE (CUAA): codice fiscale dell'azienda da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA MISURA (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

CONTO CORRENTE DEDICATO: conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario ed utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.

CRATERE DEL SISMA: ai fini del presente bando, comprende i Comuni della Regione Marche danneggiati dal terremoto in Centro Italia, a seguito degli eventi del 24 agosto, 26 ottobre e 30 ottobre 2016 indicati negli Allegati 1 e 2 DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge con LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229.

DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO: provvedimento dell'Autorità di Gestione con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

DEMARCAZIONE: termine indicato per definire la delimitazione degli investimenti che possono essere finanziati con più Regolamenti Comunitari.

DOMANDA DI SOSTEGNO: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.

DOMICILIO DIGITALE: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale la P. A. effettuerà ogni comunicazione al richiedente inerente il procedimento. (art. 17 l. r. 3/2015).

ELEGGIBILITA' DELLE SPESE: sono eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese sostenute dall'avente diritto a decorrere dal giorno successivo la presentazione della domanda di sostegno ad eccezione delle spese generali propedeutiche alla realizzazione degli investimenti previsti in domanda purché sostenute nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.

FASCICOLO AZIENDALE: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è 5 elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale.

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

FORNITORI IN CONCORRENZA: Nella presentazione dei preventivi al fine della dimostrazione della congruità del prezzo del bene proposto a finanziamento, il beneficiario dovrà avere cura di individuare l'offerta tra più fornitori (almeno in numero di 3) che risultino in concorrenza tra loro ovvero che:

- abbiano diversa P. Iva, diversa sede legale ed operativa;
- non abbiano nella compagine sociale gli stessi soggetti;
- non risultino gli stessi nominativi tra i soggetti aventi poteri decisionali.
- Tutte le informazioni sopra riportate sono disponibili consultando il portale Telemaco della CCIAA.

IMPRESA IN DIFFICOLTÀ': Ai sensi della Parte I, capitolo 2.4, comma 15 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014) e dell'articolo 2, punto 14, del Reg. (UE) n. 702/2014 (GUCE L 193 del 01/07/2014), definizioni pressoché identiche (si riporta il testo italiano del Reg. (UE) n. 702/2014):

"(14) "impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si

verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e

ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;"

LOCAZIONE FINANZIARIA (Leasing): è ammissibile al sostegno previsto dal presente avviso la spesa sostenuta in relazione a operazioni di acquisto di immobili, macchine e attrezzature (anche informatiche) ed impianti mediante locazione finanziaria quale aiuto accordato all'utilizzatore (beneficiario PSR) a condizione che al momento della presentazione della domanda di saldo sia avvenuto il riacquisto del bene oggetto di finanziamento da parte del beneficiario PSR. Quindi i contratti di leasing non potranno avere una durata superiore al termine previsto per la presentazione della domanda di saldo incluse eventuali proroghe accordate.

PMI: è da considerarsi "media" un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo (fatturato annuo corrisponde alla voce A.1 del conto economico di bilancio), che non supera i 50 milioni di euro o (in alternativa al parametro del fatturato), il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (il totale di bilancio corrisponde al totale dell'attivo patrimoniale di bilancio). E' definita invece "piccola" un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 10 milioni di euro. E' definita, infine, "micro impresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 2 milioni di euro.

RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di sostegno.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale.

STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DELLA REGIONE MARCHE (SDA): le strutture decentrate agricoltura territorialmente competenti per la presa in carico delle domande assicurano le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

2. Obiettivi e finalità

Il presente Bando è finalizzato a garantire il sostegno a favore delle imprese di trasformazione delle produzioni agricole al fine di accrescerne la competitività, promuovere l'adeguamento e/o ammodernamento delle loro strutture di trasformazione e commercializzazione nonché il miglioramento della sostenibilità globale delle stesse, anche in termini di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Tale ultimo aspetto è considerato prioritario nel caso di attivazione di investimenti previsti dall'operazione B).

Si specifica che gli investimenti dell'Operazione B) sono finanziabili esclusivamente nell'ambito di un progetto di investimento integrato con la sottomisura 4.2. Operazione A).

Le finalità che si intendono perseguire in particolare sono le seguenti:

- Introduzione di tecnologie e procedure al fine di sviluppare prodotti nuovi o di più elevata qualità e di aprire nuovi mercati, in particolare nel contesto delle filiere;
- Interventi per la creazione e/o ammodernamento di strutture di , ricevimento, stoccaggio, condizionamento, cernita e capacità di imballaggio;
- Impianti per il trattamento delle acque reflue nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli;
- Organizzazione e realizzazione di sistemi di gestione della qualità e della sicurezza alimentare;
- Investimenti per la riduzione dei consumi energetici e/o produzione di energia da fonti rinnovabili;

3. Ambito territoriale

La Sottomisura si applica esclusivamente nei Comuni della Regione Marche che rientrano nel "cratere del sisma" (cfr. Definizioni) che comprende tutti quei comuni della Regione Marche, individuati in via definitiva con Legge 15 dicembre 2016, n. 229 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

In particolare sono finanziabili tutti gli investimenti fissi e mobili (fabbricati, impianti e macchinari), realizzati da aziende di trasformazione e commercializzazione iscritte alla CCIAA dalla cui visura risulti la presenza di almeno una unità locale dell'azienda nelle aree dei comuni della Regione Marche che rientrano nel "cratere del sisma" della Regione Marche, dove dovranno essere realizzati tutti gli investimenti proposti.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per la presente misura è pari ad € 5.800.000,00 di cui:

€ 4.400.000,00 riservati all'Operazione A

€ 1.400.000,00 riservati all'Operazione B.

Il 10%, della dotazione finanziaria prevista è cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per il soggetto, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

5.1.2 Requisiti del soggetto richiedente

Al momento della presentazione della domanda il soggetto deve aver costituito il fascicolo aziendale aggiornato, deve inoltre possedere le seguenti caratteristiche:

- a) Svolgere attività di trasformazione e di commercializzazione e/o nello sviluppo di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, come input ad eccezione del settore vitivinicolo;
- b) Essere iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A con codice ATECO inerente sia l'attività di trasformazione sia di commercializzazione di cui al punto precedente;
- c) Avere almeno una sede operativa nella Regione Marche e che i terreni e fabbricati su cui verranno realizzati gli investimenti siano ricadenti nelle aree del cratere del sisma della Regione Marche (cfr.paragr.3 e definizioni)

5.1.3 Requisiti dell'impresa

L'impresa al momento della presentazione della domanda deve:

- 1) non essere inclusa tra le imprese in difficoltà (cfr Definizioni);
- 2) non essere soggetto all'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 702/2014 (la cosiddetta "clausola Deggendorf", che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione,)¹;
- 3) obbligarsi a mantenere la destinazione d'uso per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e di 5 anni per quelli mobili, nonché a non alienare i beni oggetto di contributo per un periodo di 5 anni dalla liquidazione finale. Il mancato rispetto degli impegni assunti comporta l'eventuale recupero degli aiuti secondo le modalità di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/13;
- 4) avere la disponibilità dei terreni e fabbricati, sui quali intende realizzare l'investimento, a decorrere dalla presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente Sottomisura. La disponibilità deve comunque essere garantita per un periodo non inferiore a 7 anni nel caso in cui gli investimenti, oggetto di finanziamento, siano solo mobili; e non inferiori a 12 anni nel caso in cui gli investimenti oggetto di finanziamento, comprendano anche quelli fissi dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno.

La disponibilità deve risultare a pena di inammissibilità da:

- a) titolo di proprietà;
- b) titolo di usufrutto;
- c) contratto di affitto scritto e registrato al momento della presentazione della domanda;
- d) un atto di conferimento (nel caso di cooperative qualora le stesse non potessero far valere uno dei titoli sopra riportati).

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopra menzionate.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota.

¹ La clausola "Deggendorf" dispone che:

Fatto salvo l'articolo 30, il presente regolamento (Reg. UE 702/2014 ndr) non si applica:

- a) ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- b) agli aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno."

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate in tutte le sezioni e validate prima della presentazione della domanda di adesione, in particolare dal fascicolo aziendale AGEA. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

5.1.4 Requisiti del progetto

Il progetto al momento della presentazione della domanda deve:

1. raggiungere un punteggio di accesso non inferiore a 0,10;
2. essere cantierabile: ai fini del presente bando, sono considerate cantierabili le proposte di investimento per le quali, entro 12 mesi dal decreto di approvazione della graduatoria, sono acquisiti tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.); Al momento della presentazione della domanda, tuttavia, tutte le richieste/segnalazioni/comunicazioni devono risultare già presentate all'ente competente, pena la non ammissibilità degli investimenti. Nel caso di titoli immediatamente cantierabili (SCIA, CIL e CILA ecc.), al fine di assicurare l'eleggibilità della spesa e di conseguenza l'ammissibilità dell'investimento, verrà verificato che: nella modulistica presentata all'Amministrazione competente la data di inizio lavori sia successiva alla presentazione della domanda di sostegno, oppure che sia presentata con la domanda di sostegno una dichiarazione in cui il richiedente o il tecnico progettista dichiara che i lavori inizieranno dopo la presentazione della domanda;
3. prevedere e realizzare investimenti per un valore di spesa pari o superiore ad € 50.000,00 al netto di eventuali spese tecniche, ad eccezione delle OP del settore ortofrutta il cui limite minimo, sempre al netto di eventuali spese tecniche è di € 450.000,00. Tali valori devono essere mantenuti anche in fase di realizzazione;
4. prevedere che i prodotti oggetto di trasformazione e commercializzazione siano inclusi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento della UE, con l'esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, come prodotti in entrata del processo produttivo;
5. prevedere che la materia prima trasformata e commercializzata sia per oltre il 60% di provenienza extra aziendale in termini di quantità. Si precisa che sono considerate materie prime extra aziendali i prodotti agricoli acquistati/conferiti da soggetti terzi, anche soci di cooperative, per i quali viene emessa una fattura di vendita/conferimento tra i soggetti interessati;
6. dimostrare, nel caso di investimenti destinati alla trasformazione e commercializzazione di prodotti di qualità, per i settori indicati al successivo capitolo 5.5.1, il rispetto della condizione che almeno il 60% della materia prima lavorata in termini di quantità, appartenga alle categorie di prodotti ammissibili per singolo settore ossia: DOP, IGP, STG e prodotti contraddistinti dal marchio regionale QM. Le materie prime dovranno provenire da produttori agricoli di base con i quali dovranno essere stipulati contratti di fornitura atti a dimostrare l'effettivo approvvigionamento per un periodo di almeno tre anni, a decorrere dalla prima annualità post investimento a far data dall'atto di liquidazione del saldo finale. L'obbligo di stipulare i contratti sopra indicati, non si applica alle Cooperative Agricole e loro Consorzi, nonché alle Organizzazioni di Produttori, riconosciute ai sensi della normativa nazionale i cui associati, per obbligo statutario o derivante da regolamento interno, debbano conferire materia prima potenzialmente idonea ad ottenere prodotti con le caratteristiche di qualità indicate nel bando.

I contenuti essenziali di questi contratti sono richiamati nella nota².

² **Contenuti essenziali del contratto tipo**

Il contratto di fornitura consiste nell'impegno ad acquistare i prodotti agricoli, necessari all'attività di trasformazione e/o commercializzazione dell'impianto oggetto di aiuto, direttamente da produttori agricoli di base. Deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- termini di decorrenza e mantenimento del vincolo;

La procedura per la verifica del legame con la produzione primaria è specificata al paragr. 7.6 “Impegni del beneficiario” e relativa nota.

Nel caso di progetti presentati da Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente non sussiste l’obbligo della trasformazione di prodotti di qualità.

Per materia prima lavorata dagli impianti finanziati si intende tutta la materia prima lavorata dall’impresa di trasformazione, salvo le specifiche condizioni di seguito indicate:

- a) Le materie prime lavorate si intendono limitate al solo stabilimento oggetto di aiuto, qualora ricorra la condizione che il progetto oggetto di domanda sia dimensionato e finalizzato esclusivamente alla trasformazione e/o condizionamento delle materie prime lavorate in quello stabilimento;
- b) Le materie prime lavorate si intendono limitate ai soli singoli impianti oggetto di aiuto, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - Nel caso di finanziamento relativo a linea/e di lavorazione o relativo allo stoccaggio – in fase istruttoria si stabilirà la capacità lavorativa potenziale sulla base della loro capacità. La materia prima effettivamente lavorata o stoccata sarà quindi rapportata alla capacità lavorativa potenziale per la verifica del rispetto del parametro del 60% di materia prima con requisito di qualità;

La normativa comunitaria esclude dalle attività di trasformazione e commercializzazione ammissibili all’aiuto, la lavorazione dei prodotti agroalimentari per conto terzi; di conseguenza la ditta richiedente dovrà dichiarare che la materia prima lavorata come attività di “servizio conto terzi” non sarà superiore al 40% rispetto alla quantità totale di materia prima lavorata nella situazione post investimento. Tale circostanza sarà verificata ex-post sulla base dei quantitativi di materie prime effettivamente lavorati dall’impresa nel periodo di vincolo triennale.

Le condizioni di ammissibilità di cui ai punti 5 e 6 del presente capitolo saranno considerate rispettate purché il richiedente, in sede di presentazione della domanda, l’impegno di dimostrare tali legami al momento dell’entrata in funzione dei nuovi impianti, producendo detti contratti, per la prima annualità post-investimento, contestualmente alla presentazione della richiesta di saldo finale.

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato in domanda, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

7. riguardare esclusivamente interventi a carico delle seguenti produzioni:

- prodotti realizzati nell’ambito di Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- prodotti, DOP, IGP e STG regionali ad eccezione di quelli del settore vitivinicolo;
- prodotti contraddistinti dal marchio di qualità “QM” ad eccezione di quelli del settore vitivinicolo;

9. rispettare i seguenti criteri di demarcazione con gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013; possono quindi accedere al presente bando:

- le imprese aderenti alle Organizzazioni di Produttori (O.P.) o che svolgano ruolo di O.P.³ del settore ortofrutta, con sede nelle Marche o fuori regione per investimenti relativi a tale settore e ubicati nel

▪ *tipologia e quantità dei prodotti agricoli acquistati;*
▪ *modalità di definizione dei prezzi con indicata la quantificazione dei benefici economici per il produttore di base oggettivamente riscontrabili dai singoli mercati di riferimento dei prodotti oggetto di trasformazione, o da accordi interprofessionali e/o di filiera.*

³ *Le imprese di trasformazione e commercializzazione sono considerate esse stesse OP nel caso in cui siano partecipate per almeno il 90% del proprio capitale sociale da OP.*

Le imprese di trasformazione e commercializzazione sono considerate aderenti alle OP nei seguenti casi:

- a) *Produttori di materia prima soci di OP, ai quali la OP ha delegato la trasformazione del prodotto;*
- b) *Imprese di trasformazione e commercializzazione che sono partecipate da OP per almeno il 25% del proprio capitale sociale e che hanno come fornitori una o più OP per oltre il 50% del prodotto totale lavorato;*
- c) *Imprese di trasformazione e commercializzazione che sono partecipate da OP per almeno il 25% del proprio capitale sociale e che hanno come fornitori una o più OP per oltre il 50% del prodotto totale lavorato da una singola linea di lavorazione.*

territorio regionale, che abbiano un costo totale, al netto di eventuali spese tecniche, superiore a € 450.000 euro per ciascuna domanda di finanziamento, compresi eventuali finanziamenti realizzati in forma integrata con la sottomisura 4.2., Operazione B);

- le imprese di trasformazione e/o commercializzazione che svolgono ruolo di OP nel settore dell'olio di oliva, non vengono finanziati investimenti con la presente operazione anche ai fini di migliorare i risparmi energetici
- per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione del settore vitivinicolo non vengono finanziati con la presente operazione investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 articolo 50 che prevede la concessione di un sostegno per investimenti materiali ed immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione, anche ai fini di migliorare i risparmi energetici

5.2 Tipologia dell'intervento

5.2.1 Aiuto agli investimenti

Sono ammissibili i seguenti investimenti:

- a. per entrambe le operazioni (A e B), la costruzione, l'acquisizione⁴, investimenti edili di immobili connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, anche mediante leasing (cfr Definizioni), escluso l'acquisto di terreni, fatta salva l'area su cui insistono i fabbricati usati e delle relative pertinenze, che vengono ricomprese nel valore di stima dell'immobile oggetto di compravendita e incluso nel progetto;
- b. per entrambe le operazioni (A e B), l'acquisto o il leasing (cfr Definizioni) con patto di acquisto di macchinari, attrezzature e impianti nuovi, compresi i programmi informatici, necessari alle operazioni di trasformazione e commercializzazione, fino al valore di mercato del bene. Limitatamente all'operazione A, sono ammissibili a finanziamento anche macchine, attrezzature e impianti usati⁵;
- c. l'acquisto di apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente connesse agli investimenti finanziati;
- d. l'acquisto di brevetti, licenze, copyright, marchi commerciali, nel limite del 10% del totale degli investimenti di cui sopra.

⁴ **Sia per l'Operazione A) che per la B)** l'acquisto di beni immobili usati è ammesso solo alle seguenti condizioni: a) il progetto presentato dimostra che l'acquisto di immobili usati è motivato dalla necessità di ridurre il consumo di suolo; b) gli immobili oggetto di intervento non hanno già beneficiato di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti la domanda di aiuto; c) il valore degli stessi non può superare il 30% del valore complessivo degli investimenti; d) il valore degli stessi non può superare il valore di acquisto o costruzione decurtato delle quote di ammortamento contabile già maturate di cui al Tabella dei coefficienti di ammortamento DM 31/12/1988 Specie 1a; e) tra cedente ed acquirente del bene non deve sussistere legame societario (proprietà di quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci tra le società) e/o di parentela (fino al terzo grado in linea retta). In ogni caso verrà riconosciuta a saldo la minore somma tra il valore stabilito al punto d) e l'importo effettivamente pagato e attestato dalla fattura di acquisto. In merito alla spesa riconosciuta ammissibile per gli immobili usati, oltre a quanto specificato al punto d), l'istruttoria si potrà avvalere anche dei valori medi riportati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, qualora disponibili per la specifica tipologia, o di Perizia giurata di un soggetto terzo selezionato da appositi elenchi di tecnici esperti o CTU del Tribunale (come stabilito dalla Conferenza di Servizio del 29/11/2012 id.5656031 del 17/12/2012).

⁵ **Per la sola Operazione A)** l'acquisto di impianti e macchinari usati potrà avvenire alle seguenti condizioni: a) gli impianti ed i macchinari oggetto di intervento sono acquisiti dal primo proprietario e non hanno già beneficiato di contributo pubblico, da dimostrare con fatturazione originale di acquisto, sulla base delle quali sono effettuati controlli incrociati con banche dati amministrative; b) il valore degli stessi è pari al valore dell'acquisto iniziale decurtato delle quote di ammortamento già maturate di cui al Tabella dei coefficienti di ammortamento DM 31/12/1988 Specie 1a; c) tra cedente ed acquirente del bene non deve sussistere legame societario (proprietà di quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci) e/o di parentela (fino al terzo grado in linea retta). In ogni caso verrà riconosciuta a saldo la minore somma tra il valore stabilito al punto b) e l'importo effettivamente pagato e attestato dalla fattura di acquisto. In merito alla spesa riconosciuta ammissibile per gli impianti e macchinari usati, oltre a quanto specificato al punto b), l'istruttoria si potrà avvalere anche dei prezzi di riferimento dei macchinari usati, qualora disponibili per la specifica tipologia, o di Perizia giurata di un soggetto terzo selezionato da appositi elenchi di tecnici esperti o CTU del Tribunale (come stabilito dalla Conferenza di Servizio del 29/11/2012 id.5656031 del 17/12/2012).

- e. acquisto di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili esclusivamente dedicata all'autoconsumo questi possono essere finanziati solo in "DE MINIMIS"; gli stessi debbono avere una capacità produttiva massima equivalente ai consumi energetici aziendali post investimento.

Tale capacità non può comunque essere superiore a 250 Kw elettrici nel caso di impianti a biogas e di 200 kw elettrici nel caso di biomasse ed impianti fotovoltaici.

Gli investimenti per la produzione di energia da biogas sono ammissibili solamente se vengono utilizzati sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (ai sensi dell'art.13, lettera e) del Reg. (UE) 807/14.

Le predette condizioni relative agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere dimostrate, all'atto di presentazione della domanda di sostegno;

Il rendimento energetico dell'impianto in termini di MWh/anno termiche deve essere pari o superiore all'85%, ai sensi dell'All. 2 al D. Lgs. n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione;

Sono esclusi dal finanziamento:

- impianti ad energie rinnovabili se finalizzati a soddisfare i fabbisogni energetici dei fabbricati adibiti ad uso abitativo.
- gli impianti fotovoltaici realizzati a terra, su serre e quelli non integrati negli edifici ;
- l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa di scarto deve garantire un utilizzo di almeno il 40% dell'energia termica totale prodotta dall'impianto.

5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

5.3.1 Spese ammissibili

Sono ammissibili per entrambe le Operazioni le spese sostenute per:

a) Immobili

1. la costruzione e/o l'acquisizione di immobili connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti allegato I del Trattato come prodotti in ingresso del ciclo di lavorazione;
2. ristrutturazione di immobili da adibire a trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato I del Trattato come prodotti in ingresso del ciclo di lavorazione compreso i lavori necessari e/o funzionali e/o finalizzati all'installazione di macchinari, di impianti tecnologici, di strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
3. ampliamenti degli immobili esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
4. costruzione, ricostruzione, recupero e ristrutturazione di immobili che consentano un aumento della capacità di stoccaggio, trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli o che consentano la modifica sostanziale della natura del prodotto post trasformazione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento o che consentano di migliorare la logistica, la riduzione dell'utilizzo di parti di processi produttivi svolte da terzi;
5. investimenti finalizzati al risparmio energetico;
6. investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili
7. investimenti finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla sicurezza del lavoro oltre i livelli minimi previsti dalla normativa di riferimento in materia;
8. l'acquisto di immobili usati e relative pertinenze, alle condizioni specificate al cap. 5.2.1 a. del presente bando;
9. spese necessarie per il primo allaccio e/o il potenziamento rete elettrica, idrica, gas e fibra se funzionali e necessari agli investimenti fissi e mobili chiesti a contributo;

b) Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

1. l'acquisto di macchine e impianti necessari alle operazioni di trasformazione e commercializzazione e le relative strumentazioni informatiche e software nuovi direttamente connesse a tali investimenti;
2. acquisto di macchinari che aumentano la capacità di produzione intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di trasformazione e commercializzazione cui l'investimento è funzionale;
3. acquisto di macchine e/o di attrezzature che consentano la modifica della natura del prodotto post trasformazione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
4. acquisto di macchine e/o di attrezzature che consentano di modificare le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
5. acquisto di macchine e/o di attrezzature che consentano una riduzione delle emissioni;
6. investimenti che abbiano come obiettivo il risparmio energetico;
7. investimenti che abbiano come obiettivo la protezione dell'ambiente e/o la sicurezza del lavoro oltre i livelli minimi previsti dalla normativa di riferimento in materia solo se supportati da specifica relazione tecnica firmata da un professionista abilitato competente in materia.

C) spese immateriali:

- onorario per la relazione tecnico economica e studi di sostenibilità finanziaria dell'intervento;
- onorario per la progettazione e studi di fattibilità;
- onorario per la direzione e collaudo dei lavori e la gestione del cantiere;
- in caso di acquisizione di beni immobili, parcella notarile al netto di tasse e imposte;
- spese per apertura e gestione del conto corrente dedicato (cfr. Linee guida Ministeriali sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020) .

Le spese generali sono calcolate su una percentuale relativa ai costi materiali di cui a) immobili e b) Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti) ammessi e realizzati al netto di IVA, nel rispetto delle percentuali sotto riportate:

<i>Spese ammissibili</i>	<i>% massima ammissibile</i>
Spese tecniche progettuali per investimenti fissi.	8 %
Spese tecniche progettuali relative a beni strumentali mobili e per le spese sostenute per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato, solo se collegate agli investimenti richiesti sia fissi che mobili.	3 %
Spese per acquisto di brevetti e licenze	10%
TOTALE SPESE GENERALI	10%

Sono ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario a partire dal giorno successivo alla data di rilascio della domanda di sostegno (eleggibilità della spesa a garanzia dell'effetto incentivo).

Tale disposizione vale anche per caparre e anticipi versati a titolo di parziale pagamento della fornitura, per cui sono esclusi gli investimenti per i quali risultano versate caparre o anticipi come sopra specificati, anteriormente alla data di protocollazione della domanda.

Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di costo per prestazioni relative ad onorari di professionisti, consulenti e studi di fattibilità. Tali spese sono ammissibili se sostenute entro i 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda.

Nel caso di spese tecniche rendicontate da Società di servizi le stesse sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali Società di servizi che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all'ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:

1. che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione, la consulenza;
2. che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all'ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la società di servizi;
3. che la fattura riporti chiaramente il nome del professionista che ha svolto la prestazione professionale (vale a dire la predisposizione della relazione tecnico-economica e/o studio di fattibilità e/o ogni altro documento tecnico).

Affinché la spesa sia ammissibile, è necessario utilizzare il conto corrente bancario o postale per effettuare tutti i pagamenti relativi ad ogni domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.

Inoltre il beneficiario, per tutte le transazioni relative all'intervento dovrà inserire, nella fattura o nel documento contabile equipollente, un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato e, nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa.

Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa a garanzia dell'effetto incentivo per gli investimenti, si farà riferimento alla data risultante da:

- a) per quanto riguarda l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, dalla data riportata sui documenti di trasporto (D.D.T) o fattura di accompagnamento e/o contratto di acquisto;
- b) nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, dalla data della dichiarazione di inizio lavori inviata al Comune.

5.3.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse le spese pagate al di fuori del/i conto/i corrente/i dedicato/i (Cfr. Definizioni).

Sono inoltre escluse le seguenti spese sostenute per:

- 1) interventi sovvenzionati in virtù delle Organizzazioni Comuni di Mercato di cui al Reg. (UE) 1308/13; ti con risorse pubbliche di origine, Comunitaria, Statale, Regionale, Locali interventi sovvenzionati con risorse pubbliche di origine, Comunitaria, Statale, Regionale, Locali;
- 2) investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie e nazionali;
- 3) investimenti relativi alla trasformazione di prodotti non presenti nell'Allegato I al Trattato come materia prima in ingresso compresi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- 4) investimenti, al netto di eventuali spese tecniche, di importo inferiore ai 50.000,00 euro di spesa ammissibile per tutti i settori produttivi; ad eccezione delle Organizzazioni di Produttori del settore Ortofrutta per le quali tale limite, sempre al netto di eventuali spese tecniche, è aumentato a € 450.000,00;
- 5) investimenti per abitazioni di servizio;
- 6) veicoli di qualsiasi tipo;

- 7) investimenti che non garantiscono le condizioni di effetto incentivante dell'aiuto pubblico secondo quanto indicato al paragr. 5.3.1 "Spese ammissibili";
- 8) opere di manutenzione ordinaria, riparazione, ed opere provvisorie;
- 9) macchine ed attrezzature la cui durata tecnica sia inferiore a quella del periodo vincolativo (vincolo di destinazione d'uso);
- 10) tutte le tipologie di mezzi tecnici: (es: imballaggi, sacchi, pedana, bancale, e attrezzatura utilizzata per l'appoggio di vari tipi di materiale);
- 11) spese di noleggio ed oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione oltre che le spese relative a beni che non trovano riscontro nel registro dei cespiti o nel libro inventari della impresa richiedente. Non sono ammissibili le spese che aumentano in qualche modo i costi dell'opera senza aumentarne il valore, in particolare per i beni forniti dalle imprese esecutrici del progetto che non hanno le capacità di realizzarlo direttamente. Non sono ammissibili oneri relativi a trasporti, montaggi, vitto e alloggio del personale addetto al montaggio se non espressamente citati come voci di spesa nel capitolato di fornitura o preventivo;
- 12) nel caso di investimenti finalizzati alla produzione di energia rinnovabile nell'azienda, sono escluse le spese per impianti le cui potenzialità produttive non siano proporzionate al fabbisogno energetico aziendale. In ogni caso, sono escluse le spese per impianti la cui capacità produttiva superi i massimali previsti al punto 8 del paragr. 5.1.3 "Requisiti del progetto";
- 13) lavori in economia;
- 14) spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni per fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- 15) spese per impianti ad energie rinnovabili finalizzati a soddisfare i fabbisogni energetici dei fabbricati adibiti ad uso abitativo;
- 16) attrezzature e materiali d'uso corrente, di consumo o normalmente ammortizzabili in un anno;
- 17) onorari professionali per i quali non sia chiaramente indicato nel documento contabile il riferimento ai lavori, alle opere e agli investimenti ammessi al finanziamento e per i quali l'impresa beneficiaria non sia in grado di giustificare le prestazioni professionali con la produzione di elaborati tecnici, perizie, relazioni, ecc.;
- 18) onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- 19) spese generali relative agli investimenti immateriali;
- 20) imposta sul valore aggiunto (IVA), i costi per gli interessi passivi, le ammende, le garanzie, le spese bancarie ad eccezione delle spese di apertura e gestione del conto/i corrente/i dedicato/i, gli oneri finanziari su mutui e capitali di rischio, spese per atti notarili necessari alla trascrizione di vincoli ed altre spese legali, nonché spese accessorie derivanti da acquisizione di beni immobili e mobili, anche a seguito di aste pubbliche, altre imposte, oneri vari e tasse;
- 21) spese relative ad investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria (leasing) i cui canoni ed il riscatto finale non siano maturati alla data di presentazione della domanda di saldo, pertanto non saranno considerati ammissibili tutte le spese per investimenti proposti in leasing il cui contratto tra cedente del bene (società di leasing) ed utilizzatore (beneficiario PSR), non preveda il riscatto del bene da parte di quest'ultimo, entro i termini stabiliti per la rendicontazione del progetto inclusa l'eventuale proroga di 6 mesi;
- 22) i costi connessi al contratto di leasing, quali ad es. il margine del concedente, i costi di rifinanziamento interessi, le spese generali del locatore e le spese di assicurazione;
- 23) spese per investimenti in macchine, attrezzature e impianti non nuovi relative all'operazione B (cfr paragr. 5.2.1 lettera b);
- 24) spese relative ad investimenti in strutture, macchinari e attrezzature che sono riconducibili alla fase di produzione di prodotti agricoli e che pertanto non sono direttamente connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione;
- 25) investimenti per i quali si sia proceduto al pagamento di somme, anche parziali, **effettuate a qualsiasi titolo**, prima della data valida per l'eleggibilità della spesa (giorno successivo alla data di protocollazione della domanda di sostegno), ad esclusione delle spese tecniche propedeutiche alla

- realizzazione degli investimenti previsti in domanda purché sostenute nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno;
- 26) spese per investimenti effettuati in territorio non ricadente nelle aree dei comuni della Regione Marche che rientrano nel “cratere del sisma”;
 - 27) spese per opere non più ispezionabili, se non corredate, in fase di richiesta di accertamento finale dei lavori, di esaustiva documentazione fotografica;
 - 28) spese per stipula di polizze fidejussorie;
 - 29) spese per opere relative ai punti vendita se non ubicati all’interno del perimetro di delimitazione del centro di trasformazione;
 - 30) spese per acquisto di terreni, fatta salva l’area su cui insistono i fabbricati usati e delle relative pertinenze, che vengono ricomprese nel valore di stima dell’immobile oggetto di compravendita e incluso nel progetto. Il valore di detta area non potrà superare il 10% dei costi totali ammissibili per l’operazione proposta;
 - 31) nel caso di beneficiario che attivi il regime di aiuto in esenzione di cui al punto b) del cap. 5.4.1., tutti gli investimenti connessi alla produzione di biocarburanti e di energia da fonti rinnovabili;

5.4 Importi ammissibili e percentuali di sostegno

5.4.1 Entità dell’aiuto

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente sottomisura è di € 3.500.000,00 per beneficiario per l’intero periodo 2014-2020 utilizzabile anche in unico intervento e concesso in conto capitale.

L’ intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente:

Criteri di definizione dell’aiuto	Tasso di aiuto
Investimenti realizzati nell’ambito del Partenariato Europeo per l’Innovazione	60%
Investimenti realizzati nell’ambito di una fusione di Organizzazioni di Produttori	60%
Altri investimenti	40%

Nel caso di progetti riguardanti la trasformazione di prodotti allegato I del Trattato UE solo come prodotti in ingresso del processo di trasformazione si applicherà uno dei seguenti regimi di aiuto:

- a) regime di aiuto “de minimis” di cui al REG. UE 1407/2013, che garantisce un contributo pari al 40% della spesa ammissibile, con un massimale di aiuto che non potrà comunque superare la somma di € 200.000,00 cumulati con altri aiuti della stessa natura, nell’arco dell’ultimo triennio. In questo caso si applicano le disposizioni della DGR 24 del 18/01/2016 – “DE MINIMIS PSR”;
- b) limitatamente alle PMI così come definite nell’allegato I del reg. UE 702/2014, regime di aiuto in esenzione ai sensi dell’art. 44 del Reg. UE 702/2014 del 25/06/2014 – AIUTO SA.44614 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – misura 4, sottomisura 4.2, operazione A) Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari e operazione B), Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici”, che garantisce una intensità di aiuto pari al 20%, della spesa ammissibile con un massimale di investimenti di € 7.500.000,00. In questo caso si applicano le condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di

Stato e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato, di cui all'allegato B della DGR n. 211 del 18/03/2016.

Quanto previsto al sopra indicato punto b) non si applica per i progetti comprendenti investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili, per i quali l'impresa può optare per il solo punto a) sopra specificato aderendo quindi al solo regime di aiuto "de minimis" di cui al REG. UE 1407/2013.

5.5 Selezione delle domande di aiuto

5.5.1 Criteri per la selezione delle domande

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria regionale avviene sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Requisiti qualitativi degli investimenti proposti, valutati in relazione alle priorità settoriali degli investimenti	60%
B. livello di efficienza nell'uso dell'acqua	10%
C. livello di miglioramento dell'efficienza energetica grazie ad investimenti realizzati con investimenti integrati della presente operazione con la sottomisura 4.2. operazione B)*	30%
TOTALE	100%

*Tali investimenti sono costituiti da strutture fisse, impianti e macchine previste per l'Operazione A) che garantiscono livelli di efficienza energetica sensibilmente superiori agli standard minimi di legge ossia che permettano di ottenere un risparmio energetico di oltre il 30%; i beneficiari che attivano l'Operazione B hanno l'obbligo di inserire tutti gli investimenti che hanno come obiettivo il risparmio energetico nell'Operazione B senza poter chiedere la medesima priorità orizzontale prevista nell'operazione A.

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A. Requisiti qualitativi degli investimenti proposti, valutati in relazione alle priorità settoriali degli investimenti	Punti
- quota per investimenti prioritari $\geq$ al 60% sul costo totale	1
- quota per investimenti prioritari $\geq$ al 50% e $<$ al 60% sul costo totale	0,6
- quota per investimenti prioritari $\geq$ al 40% e $<$ al 50% sul costo totale	0,3
- quota per investimenti prioritari $<$ al 40% sul costo totale	0

Gli investimenti considerati prioritari per ciascun settore produttivo sono esclusivamente quelli indicati nella tabella seguente:

SETTORE DI INTERVENTO	INVESTIMENTI AMMISSIBILI CON DIRITTO DI PRIORITA' SETTORIALE
	investimenti finalizzati all'ottenimento di prodotti DOP e IGP;

OLIVICOLO	• investimenti volti all'ottenimento ed allo stoccaggio di oli mono varietali che comprendano anche la loro tracciabilità; • progetti che prevedono interventi volti all'accorpamento di più realtà di trasformazione locali; • interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale specie riguardo al recupero dei sottoprodotti, al corretto smaltimento della parte residua degli stessi ed al corretto utilizzo della risorsa idrica; • interventi finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.
ORTOFRUTTA	• interventi volti alla dotazione o al potenziamento delle produzioni di III e IV Gamma; • interventi volti alla razionalizzazione e/o potenziamento dell'attività logistica; • interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale specie riguardo al recupero e smaltimento dei sottoprodotti ed al corretto utilizzo della risorsa idrica; • impianti di condizionamento e refrigerazione ad alta efficienza energetica; • interventi finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.
FLOROVIVAISMO (esclusivamente per investimenti realizzati nell'ambito di progetti di filiera)	• investimenti (impianti e serre) finalizzati al risparmio idrico ed energetico nel ciclo produttivo aziendale, nonché all'utilizzo in azienda di fonti energetiche rinnovabili; • investimenti finalizzati al riciclo dei materiali di scarto dell'impresa florovivaistica, con particolare riferimento al riuso degli stessi; • investimenti volti alla razionalizzazione e/o potenziamento dell'attività logistica; • realizzazione di punti vendita aziendali, nei quali almeno la metà della produzione commercializzata provenga dalla stessa azienda di trasformazione; • interventi finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.
CEREALI	• impianti e relative strutture per lo stoccaggio delle granaglie, con tecnologie che consentono di evitare l'utilizzo di sostanze chimiche; • investimenti finalizzati alla trasformazione delle materie prime diversa dal semplice stoccaggio (decorticazione, molitura, tostatura, maltatura ecc.); • investimenti in innovazione di processo, finalizzate al miglioramento della salubrità, della qualità del prodotto ed alla riduzione dell'impatto ambientale; • interventi finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.
CARNI BOVINE E SUINE	• investimenti finalizzati ad aumentare il benessere degli animali e le garanzie sanitarie; • investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale anche attraverso l'adozione di processi alternativi di gestione degli scarti e dei sottoprodotti; • investimenti per la fase di macellazione e commercializzazione finalizzati al miglioramento della logistica; • investimenti finalizzati all'adesione a sistemi di certificazione della qualità comprese le produzioni biologiche; • impianti di condizionamento, stagionatura e refrigerazione ad alta efficienza energetica; • impianti per la produzione di mangimi appositamente dedicati all'ottenimento di carni di qualità certificata, nell'ambito di progetti di filiera.
SETTORE AVICOLO (CARNI E UOVA)	• investimenti finalizzati ad aumentare il benessere degli animali e le garanzie sanitarie; • investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale anche attraverso l'adozione di processi alternativi di gestione degli scarti e dei sottoprodotti; • investimenti finalizzati all'ottenimento di prodotti finiti a maggiore contenuto di servizi (prodotti di quarta e quinta gamma); • impianti per la produzione di mangimi appositamente dedicati all'ottenimento di carni e/o uova di qualità certificata, nell'ambito di progetti di filiera.
SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI	• investimenti finalizzati a valorizzare i prodotti derivati con particolare riferimento all'utilizzo dei sottoprodotti; • investimenti finalizzati ad una gestione dei sottoprodotti compatibile con il rispetto dell'ambiente e la convenienza economica; • investimenti volti ad incentivare il recepimento di innovazioni di prodotto e di processo per adeguare il prodotto alle esigenze del mercato in termini di qualità, sicurezza e sostenibilità ambientale; • investimenti finalizzati all'ottenimento di prodotti alimentari funzionali.
SETTORE OVINO E CAPRINO	• investimenti volti ad incentivare il recepimento di innovazioni di prodotto e di processo per adeguare il prodotto alle esigenze del mercato in termini di qualità, sicurezza e sostenibilità ambientale; • investimenti finalizzati all'ottenimento di prodotti alimentari funzionali.
FORAGGERE	• investimenti finalizzati alla sostituzione delle linee di lavorazione con impianti di nuova

	generazione ad alto risparmio energetico; • investimenti finalizzati alla trasformazione di foraggi certificati biologici.
SEMENTIERO	• Investimenti finalizzati alla riproduzione del patrimonio genetico autoctono e naturalizzato; • Investimenti finalizzati alla produzione di semente certificata biologica e non OGM.
OLEAGINOSE	• Investimenti finalizzati all'ottenimento di olii alimentari con estrazione meccanica di produzioni biologiche; • Investimenti finalizzati alla valorizzazione dei sottoprodotti; • Investimenti finalizzati alla introduzione di innovazioni di processo e di prodotto che permettano di ottenere specialità destinate anche ad usi diversi da quello alimentare (cosmetico, farmaceutico, tecnologico ecc.).
SETTORE DELLE PRODUZIONI DI NICCHIA (piante officinali, piccoli frutti, canapa ed altre essenze da fibra, cunicoli, selvaggina, avicoli minori, elicicoltura, funghi, tartufi, miele)	• Investimenti finalizzati alla introduzione di innovazioni di processo e di prodotto che permettano di ottenere specialità destinate anche ad usi diversi da quello alimentare (cosmetico, farmaceutico, tecnologico ecc.); • interventi finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.
PRIORITA' ORIZZONTALI A TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI	• investimenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici (riuso di acque reflue, certificazione dell'impronta di carbonio dei prodotti ai sensi degli standard UN EN ISO 14064 e 14067); • investimenti per la riduzione dei consumi energetici degli impianti di trasformazione di oltre il 30%;** • investimenti per la produzione di energia per uso aziendale; • sostituzione di tetti in amianto con pannelli fotovoltaici e/o solari termici; • impianti per la produzione di energia da biogas con valorizzazione del digestato. Non è ammesso l'utilizzo di materia prima derivante da colture dedicate nella produzione di energia.

** con decreto 345/EAE del 11/10/2017 è stato chiarito che sia nelle operazioni di tipo A) sia in quelle di tipo B) sono prioritari tutti gli investimenti (costituiti sia da strutture fisse e sia da impianti e macchine) grazie ai quali è possibile ottenere un risparmio energetico di oltre il 30%

B. Livello di efficienza nell'uso dell'acqua	Punti
- Quota per investimenti finalizzati alla riduzione di almeno il 20% del consumo di acqua $\geq$ al 30% sul costo totale	1
- Quota per investimenti finalizzati alla riduzione di almeno il 20% del consumo di acqua $\geq$ al 20% e < del 30% sul costo totale	0,5
- Quota per investimenti finalizzati alla riduzione di almeno il 20% del consumo di acqua < del 20% sul costo totale	0

C. Livello di miglioramento dell'efficienza energetica grazie ad investimenti realizzati con investimenti integrati della presente operazione con la sottomisura 4.2. operazione B)	Punti
- Quota di investimenti finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, realizzati con la sottomisura 4.2. operazione B) $\geq$ al 20% del costo totale del progetto (A+B)	1
- Quota di investimenti finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, realizzati con la sottomisura 4.2. operazione B) $\geq$ al 10% e < 20% del costo totale del progetto (A+B)	0,5
- Quota di investimenti finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, realizzati con la sottomisura 4.2. operazione B) < del 10% sul costo totale (A+B)	0

5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

È prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C) di cui al paragrafo 5.5.1.;
2. si calcolerà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B-C) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella delle priorità.
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria.

Sono ammesse le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 0,10.

Le domande ammesse verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista nel presente bando, al netto della quota di riserva del 10% della dotazione finanziaria stessa.

A parità di punteggio avranno priorità le domande presentate da richiedenti più giovani. Nel caso di società si farà riferimento al rappresentante legale.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno, verificati nel corso dell'istruttoria della stessa e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo.

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda di sostegno

Il ricevimento della domanda determina in automatico l'inizio del procedimento⁶.

I termini del procedimento sono fissati in 120 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- caricamento su SIAR dei dati previsti dal modello di domanda
- caricamento su SIAR degli allegati
- sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

Oltre ai dati identificativi del richiedente, la domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:

⁶ L. 241/90 art.2

- dichiarazione contenente i riferimenti (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo rilasciato e/o presentato al Comune, valido al momento della presentazione della domanda, (Permesso di costruire - SCIA – CIL – CILA ecc.);
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di cui ai punti 5 e 6 del paragr. 5.1.3;
- che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere procedure esecutive in corso;
- di non aver richiesto, né ottenuto, altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda di sostegno;
- dichiarazione sul rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di ambiente, igiene, sicurezza sul lavoro e benessere degli animali, vigenti alla data di presentazione delle domande;
- dichiarazione di essere a conoscenza dell'impegno a dimostrare, con idonea documentazione e per ciascuno dei 3 anni di vincolo previsti, l'applicazione dei contratti di fornitura con le modalità stabilite alla specifica nota del cap. 5.1.3 del presente bando;
- dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di inalienabilità degli investimenti oggetto di finanziamento, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data dell'atto di liquidazione del saldo del contributo, pertanto in tale periodo, i beni oggetto di finanziamento non possono essere ceduti a terzi se non a pena di decadenza pro quota, sulla base del vincolo restante, del contributo percepito art.71 del 1303/13;
- dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti realizzati, per le medesime finalità per cui sono stati approvati, per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e 5 anni per quelli mobili a decorrere dalla data dell'atto di liquidazione del saldo del contributo se non a pena di decadenza pro quota, sulla base del vincolo restante, del contributo percepito;
- per le sole imprese che svolgono anche attività "servizi conto terzi", dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di documentare i quantitativi di materia prima lavorata post investimento in cui la parte "servizi conto terzi" risulti non superiore al 40% rispetto ai quantitativi totali lavorati dall'impresa nello stabilimento oggetto di intervento;
- dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, conformemente a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 cfr paragr. 7.6.1;
- dichiarazione di essere a conoscenza del divieto di cumulo con altri benefici pubblici di origine Comunitaria, Statale, Regionale, Locale, erogati a sostegno dei medesimi investimenti.
- Dichiarazione che la ditta non ricade in una o più delle circostanze che determinano le condizioni di IMPRESA IN DIFFICILTA' (rif. Definizioni) prodotta da parte in un soggetto abilitato.

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda di sostegno può essere presentata a partire dal 11/09/2018 e fino alle ore 13,00 del giorno 15/12/2018, termine perentorio. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando al paragrafo 6.1.3.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine;
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli interventi

Oltre alle dichiarazioni di cui al paragrafo 6.1.1 alla domanda DEVE essere allegato il Progetto dell'intervento che si intende realizzare costituito dalla seguente documentazione:

- 1)** Relazione tecnico-economica timbrata e firmata da un tecnico professionista abilitato competente in materia, e controfirmata dal richiedente, contenente:
 - a) descrizione dell'iniziativa progettuale con analisi economica ante e post intervento che evidenzi le quantità di materia prima lavorata, gli approvvigionamenti della stessa, gli obiettivi che il progetto permette di raggiungere in conformità a quanto stabilito al paragrafo 2 del presente bando;
 - b) giustificazione della scelta dei preventivi. Nel caso di beni altamente specializzati, per i quali non sia possibile reperire più fornitori, tale circostanza dovrà essere motivata specificando chiaramente che si non è stato possibile individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni in questione;
- 2)** Relazione tecnica timbrata e firmata da un tecnico professionista abilitato competente in materia, e controfirmata dal richiedente in caso di investimenti per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, calcolo delle potenzialità produttive degli stessi rapportati al calcolo dei consumi stimati per il periodo post investimento e, nei casi previsti, il superamento degli obblighi stabiliti applicazione del decreto legislativo 28/2011.
- 3)** Delibera dell'organo di amministrazione della ditta contenente:
 - a) l'approvazione del progetto;
 - b) l'approvazione del piano finanziario;
 - c) la delega al legale rappresentante a presentare domanda e ad assumere, in caso di finanziamento i seguenti impegni:
 - garantire l'inalienabilità degli investimenti oggetto di finanziamento, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di liquidazione del saldo del contributo;
 - garantire la destinazione d'uso degli investimenti realizzati, per le medesime finalità per cui sono stati approvati, per un periodo di 10 anni per gli investimenti fissi e per un periodo di 5 anni gli investimenti mobili compresi i macchinari e le attrezzature ammessi a contributo, a partire dalla data dell'atto di liquidazione del saldo del contributo.
- 4)** Relazione tecnica, relativa ai fabbricati, oggetto di aiuto, che indichi le opere che caratterizzano il progetto, timbrata e firmata dal tecnico progettista abilitato per le relative competenze.
- 5)** Perizia giurata di un soggetto terzo selezionato da appositi elenchi di tecnici esperti o CTU del Tribunale in caso di richiesta di finanziamento dell'acquisizione di immobile usato.
- 6)** Relazione tecnica energetica, nel caso fossero chiesti a contributo investimenti ricadenti nell'operazione B o in alternativa inseriti nell'operazione A) finalizzati sempre al risparmio energetico; la relazione dovrà giustificare la riduzione minima prevista del bando, il metodo con cui tale riduzione viene calcolato e i riscontri (materiali e metodi) con cui tali informazioni potranno essere verificate dalla pubblica amministrazione nella fase post investimento.
- 7)** Stato finale dei lavori analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Marche vigente al momento della domanda o, solo per quanto non previsto dal prezzario delle opere agricole.

Lo stato finale dei lavori dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere firmato in digitale dal tecnico progettista. Per le eventuali lavorazioni non previste dai due prezzari dovrà essere predisposta specifica analisi del prezzo.

I lavori relativi ad impiantistica quali impianti idrici, elettrici, vapore, idraulici, aria compressa, ecc., oltre alle opere riguardanti impianti di climatizzazione compresa la realizzazione di eventuali celle frigorifere, nonché tutti gli impianti connotati da elevata complessità/specificità, potranno essere quantificati anche sulla base di almeno tre preventivi di cui uno scelto e due di raffronto.

Nel caso di interventi che riguardino fabbricati finanziabili in parte, il computo metrico estimativo dovrà riguardare le sole superfici ammesse a finanziamento; gli eventuali costi comuni (ad es. tetto – fondamenta ecc.) dovranno essere suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici per specifica destinazione (ad esempio in millesimi di volume).

Il computo metrico estimativo firmato in formato digitale non modificabile, a pena di inammissibilità, va presentato su sistema informativo SIAR. (Contestualmente, deve essere prodotto anche il medesimo elaborato in formato di foglio elettronico editabile. In assenza tale file deve essere obbligatoriamente integrato.

- 8)** Disegni progettuali relativi alle opere oggetto di intervento secondo quanto previsto dalle normative comunali. Gli elaborati progettuali, debbono essere firmati in formato digitale dal tecnico progettista non modificabile e debbono corrispondere a quelli approvati dall'Amministrazione competente. Contestualmente, deve essere prodotto il medesimo elaborato in formato di file CAD editabile.

In assenza tale file deve essere obbligatoriamente integrato.

Per ogni edificio l'elaborato progettuale deve essere comprensivo di: ubicazione del fabbricato oggetto di intervento - quadro d'unione di tutti i fabbricati in dotazione all'azienda - planimetrie - sezioni significative e prospetti in scala 1:100 che documentino lo stato attuale e lo stato di progetto. In particolare i disegni dovranno riportare le dimensioni geometriche esterne/interne – la destinazione dei locali in maniera da definire la tipologia d'intervento e i limiti di attività previsti – l'area oggetto dei lavori in caso di intervento parziale, ed i layout dettagliati relativi all'impiantistica interna e alle superfici di ingombro - eventuale documentazione fotografica - dimostrazione grafica del calcolo dei millesimi nel caso di interventi a finanziamento parziale;

- 9)** N. 3 preventivi⁷ dettagliati di spesa forniti da ditte specializzate, per ogni singolo, macchinario ed eventualmente impianto, qualora per quest'ultimo non si decida di utilizzare il CME, datati e firmati dalla ditta che li ha emessi, di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto. Si precisa che detti preventivi di raffronto devono riferirsi ad investimenti con le medesime caratteristiche tecniche e prodotti da tre fornitori diversi ed in concorrenza tra loro. Analogamente a quanto previsto per gli investimenti fissi, finanziabili in parte, previsti al punto 4. del presente capitolo, si deve intendere valida la stessa regola per gli investimenti mobili. Qualora questi, per la loro potenzialità produttiva dovessero risultare sovradimensionati rispetto alle materie prime lavorate per le quali la ditta si impegna con opportuni contratti di fornitura, detti investimenti dovranno essere richiesti a finanziamento per la sola quota parte proporzionale ai quantitativi contrattualizzati. Il riparto pro – quota di questi investimenti dovrà essere dettagliato nella relazione tecnica di cui al primo punto del presente capitolo. Nel caso di completamento/implementazione di impianti pre-esistenti è consentito l'utilizzo di un solo preventivo qualora la fornitura in esso descritta risulti l'unica compatibile con quanto già presente in azienda. Tale circostanza deve essere ugualmente specificata nella relazione tecnica di cui al punto 1 del presente capitolo.

- 10)** Elenco riepilogativo dei preventivi presentati distinto per singola opera, macchina, o linea di lavorazione;

- 11)** Nel caso in cui il progetto dell'intervento preveda anche l'acquisizione di beni immobili già posseduti con uno dei titoli indicati al punto 4, lettera b) o c) del cap. 5.1.2, dovrà essere allegata la "promessa di vendita" registrata da trasformarsi in atto di acquisto entro la data della richiesta di saldo.

- 12)** Contratto di affitto pro quota nel caso di proprietà indivisa;

- 13)** Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con l'indicazione degli estremi della domanda iniziale all'autorizzazione dell'uso del marchio QM e/o quella attestante la certificazione dei prodotti qualità.

La progettazione degli investimenti fissi, le relazioni tecniche relative agli stessi dovranno essere effettuate esclusivamente da tecnici abilitati ed iscritti agli Ordini e Collegi di specifica competenza.

Nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso dell'Amministrazione, sarà sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre

⁷ In presenza di costi standard/listini prezzi approvati dalla Regione, i preventivi delle ditte fornitrici non sono necessari.

2000 sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, con l'indicazione del Servizio presso il quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce.

6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi:

“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”⁽⁸⁾

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate alcune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.)

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione prevista a pena di ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.
- In ogni caso la correzione di errore palese NON può MAI determinare l'aumento del punteggio dichiarato nella domanda di sostegno

Delega, variazioni e integrazioni”

⁸ (art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre “Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente i dati del soggetto delegato;

- le attività delegate;

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata (9).

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Si prevede che per le ulteriori comunicazioni non codificate dal sistema informativo SIAR il beneficiario possa effettuarle tramite PEC¹⁰.

Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta tramite caricamento obbligatorio sul sistema informativo SIAR, pena il mancato riconoscimento delle spese a cui detta documentazione fa riferimento.

Le integrazioni documentali sono presentate tramite SIAR.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con altre misure del PSR e con altri regimi di aiuto (quest'ultimo caso solo nelle domande per le quali ricorrano le condizioni, nonché agli elementi che è possibile verificare mediante questo tipo di controlli).

⁹ Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragr. 7.1. del presente bando.

¹⁰ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

I controlli amministrativi sono inoltre volti a definire che la spesa relativa a ciascun intervento richiesto risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi e che la stessa per essere ammissibile sia:

1. imputabile ad un'operazione finanziata dal bando;
2. pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
3. congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
4. necessaria per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;
5. ragionevole, giustificata e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Le spese devono essere necessarie per l'attuazione dell'operazione.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

I controlli riguardano in particolare:

1. la verifica della congruità dei prezzi relativi ai singoli investimenti proposti:

La congruità e ragionevolezza dei costi, si valuta in base a:

- a) computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali i prezzi unitari dei prezziari regionali (Prezziario delle Opere Pubbliche) vigenti al momento della presentazione della domanda.

Per le voci di spesa non contemplate negli stessi o nei casi previsti al punto **4.** del cap. 6.1.3, dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici (es. strutture prefabbricate, impiantistica particolarmente complessa ecc.) ovvero analisi dei prezzi.

- b) confronto fra tre preventivi di spesa rilasciati da ditte fornitrici diverse ed in concorrenza tra loro oltre alla relativa relazione di scelta.

Nel caso di investimenti particolarmente complessi nei quali non è utilizzabile il confronto tra le diverse offerte o laddove le offerte divergono per parametri tecnici la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata anche attraverso analisi comparativa svolta con specifici parametri di riferimento o da commissione tecnica di valutazione (Commissione regionale, perizia giurata).

2. Visite aziendali

E' data facoltà all'istruttore di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura.

Durante la visita aziendale potranno essere verificate anche:

- la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- le situazioni aziendali (altre strutture e/o attrezzature) che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

3. Attribuzione del punteggio di priorità

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al cap. 5.5.1 e 5.5.2 e documentati dai beneficiari.

I requisiti per l'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda si provvederà all'invio al richiedente tramite PEC della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ del punteggio assegnato;
- ✓ degli investimenti ammessi e del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- ✓ del contributo concedibile;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragr. 6.2.3.).

6.2.3 Richiesta di riesame

Entro venti giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM¹¹), attraverso la presentazione di memorie scritte.

Le istanze vanno indirizzate al C.C.M.

Esse saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di misura, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile regionale di misura predispone la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

In relazione alle dotazioni finanziarie previste negli avvisi pubblici, sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile nella graduatoria, fino alla copertura delle risorse attribuite.

La graduatoria è approvata con decreto del dirigente preposto al coordinamento della Misura.

¹¹ Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n.573/16 e DGR1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultano ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

La comunicazione di finanziabilità e quella di non finanziabilità è inviata a firma del responsabile regionale di misura.

7. Fase di realizzazione e pagamento

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL)
- domanda di pagamento del saldo.

In questa fase inoltre, i richiedenti possono presentare eventuali domande di variazione progettuale, adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali.

7.1 Variazioni progettuali

Il beneficiario può presentare **una sola richiesta** di variante al progetto approvato. In tale limite non va considerata la variante per cambio di beneficiario, per cui solo nel caso di presentazione di quest'ultima è consentita la presentazione di una seconda variante.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile purché NON siano tali da inficiare la finanziabilità stessa.

- 1) modifiche della tipologia di operazioni approvate (A e B);
- 2) cambio della sede dell'investimento fisso (solo in caso di cambiamento della particella e del foglio catastale in cui insiste l'investimento, è escluso il cambio del Comune)
- 3) cambio del beneficiario o del rappresentante legale può avvenire a condizione che:
 - il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggio;
 - che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per la erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo quinquennale successivo all'ultimazione del piano aziendale;

- in tutti i casi di subentro è possibile riconoscere il sostegno solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici), fatta eccezione per i casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario per i quali è consentita, rispettivamente, all'erede legittimo e al subentrante la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti ancorché intestati al "de cuius" o al cedente inabile.
- subentro in presenza di anticipazione erogata a favore del cedente alla stipula di appendice di subentro della polizza fidejussoria.

7.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale

Le domande di varianti possono essere presentate esclusivamente tramite SIAR.

Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Non è prevista la comunicazione della variante prima della sua realizzazione.

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante (comprendente gli adeguamenti realizzati e non comunicati) fino a 60 giorni prima della data stabilita per la rendicontazione.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al piano approvato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa il contributo viene ricalcolato.

La variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo in loco (Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità¹²)

7.1.2 Documentazione da allegare alla variante

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- a) relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato. Nel caso in cui la variante interessi anche opere edili la corrispondente relazione sarà sottoscritta dal tecnico progettista o da professionista abilitato;
- b) nel caso di opere edili, un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante, come previsto dal sistema SIAR;
- c) un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta, come previsto dal sistema SIAR.

¹² **Ritiro di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni** 1. Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro è registrato dall'autorità competente. Uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all'articolo 21, paragrafo 3, può disporre che la comunicazione alla banca dati informatizzata degli animali di un animale che non si trova più nell'azienda possa sostituire il ritiro scritto. 2. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. 3. I ritiri di cui al paragrafo 1 riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

7.1.3 Istruttoria delle domande

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di 45 giorni ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa del progetto di variante e la sua compatibilità con il bando di attuazione della misura soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non comporti la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio di accesso inferiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nel caso di parziale o totale inammissibilità la comunicazione del responsabile provinciale dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCM.

Il Dirigente responsabile di misura adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

7.2 Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali

Sono da considerarsi **“adeguamenti tecnici”**, i cambiamenti del progetto originario che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa:

1. le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, per cui è necessaria la presentazione di DIA/SCIA;
2. le soluzioni tecniche migliorative per interventi di tipo non edilizio, proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa e della finalità per cui l'investimento è stato approvato.
3. il cambio del preventivo purché accompagnato da adeguata relazione tecnico-economica, (a titolo meramente esemplificativo: cambio del fornitore, cambio con un modello con diverse caratteristiche tecniche)
4. cambio della sede dell'investimento fisso qualora non comporti il cambiamento né del foglio né della particella su cui insiste l'investimento

Le **“modifiche progettuali non sostanziali”** sono le soluzioni tecniche migliorative, le trasformazioni di dettaglio tali da non richiedere la presentazione di DIA/SCIA (limitatamente alle opere edili).

A titolo meramente esemplificativo rientrano in tale categoria i seguenti cambiamenti:

- A. modifica del materiale per la pavimentazione;
- B. modifiche/aggiornamento della versione del modello di macchinario/impianto (le caratteristiche tecniche devono essere simili a quelle del modello oggetto dei 3 preventivi originali);
- C. modifiche impianti elettrici e idrici;
- D. altezza dei rivestimenti- variazione del materiale infissi;
- E. quantitativi dei materiali impiegati relativi alla struttura;

Per gli ADEGUAMENTI TECNICI non è prevista la comunicazione preventiva, tuttavia il beneficiario deve comunicare le modifiche apportate al progetto prima della domanda di pagamento finale.

Per le MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI non sussiste l'obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell'accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo

L'anticipo può essere concesso fino ad un massimo del 50% del contributo concesso.

7.3.1 Presentazione delle domande

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>

Deve essere presentata tramite SIAR la corredata della seguente documentazione:

a) garanzia fidejussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa equivalente al 100% dell'importo anticipato, presentata utilizzando le procedure e la modulistica AGEA.

La modulistica relativa alla fidejussione predisposta da AGEA OP è reperibile su SIAR nella sezione domande di pagamento.

La fidejussione deve avere validità comunque fino alla liquidazione del saldo finale dell'aiuto; viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente.

b) dimostrazione di aver dato avvio alla realizzazione del Piano di sviluppo aziendale.

c) in caso di contributo richiesto pari o superiore a 25.000 Euro entro il 31.12.2018 e nel caso di contributo richiesto pari o superiore a 5.000 Euro dal 1.1.2019: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

7.3.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche sono effettuate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

La rendicontazione delle spese riferite all'importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di saldo.

Nel caso di decadenza dall'aiuto il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite.

7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)

E' possibile presentare richieste di liquidazione dell'aiuto corrispondenti ai lavori parzialmente eseguiti.

Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere **richiesto due volte**. Nel caso il richiedente abbia presentato domanda di anticipazione il SAL può essere richiesto una sola volta.

Il SAL deve rappresentare almeno il 30% del contributo richiesto e per la sua presentazione non è richiesta la predisposizione di polizza fidejussoria.

E' possibile erogare acconti fino a 80% dell'importo dell'aiuto totale concesso. Di conseguenza, nel caso in cui sia stato erogato l'anticipo, l'acconto su SAL non potrà essere di importo superiore al 30% del contributo concesso.

Nel caso di mancata erogazione dell'anticipo, l'acconto su SAL potrà essere di importo compreso fra 30% e 80% del contributo concesso.

7.4.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> fino a tre mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione.

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. contabilità dei lavori corrispondenti all'importo richiesto, redatta ai sensi della vigente normativa, costituita da: libretto delle misure e registro di contabilità firmato dal direttore dei lavori; documentazione fotografica di raffronto in più punti di osservazione;
2. progetto esecutivo timbrato e firmato dal tecnico progettista abilitato, con visto di approvazione del Comune (ove richiesto) delle opere realizzate, qualora non sia stato precedentemente consegnato e/o siano intervenute varianti edilizie;
3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000 con copia documento di identità), di asseverazione del tecnico progettista relativa alla computazione dei lavori concernente la domanda di contributo redatta secondo lo schema predisposto dall'A.d.G. (Allegato 5);
4. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dal fornitore, per le macchine e gli impianti nuovi, che le macchine sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste, da parte della ditta, patto di riservato dominio né gravami di alcun genere (Allegato 4);
5. fatture e relativo Documento di Trasporto (D.D.T.): le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato e nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa;
6. in caso di contributo richiesto pari o superiore 25.000 Euro entro il 31.12.2018 e nel caso di contributo richiesto pari o superiore a 5.000 Euro dal 1.1.2019: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.;
7. copia delle contabili dei pagamenti effettuati:
 - a) bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento; Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a indicare l'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, estratto conto.
 - b) Assegno: assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento delle opere/beni rendicontati. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile"¹³.

¹³ Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola "non trasferibile" se il loro importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00. Rileva quindi l'importo complessivo, non del singolo assegno ma di tutti gli assegni emessi nell'arco di sette giorni (o comunque con modalità tali da far nascere il sospetto di un tentativo di elusione della norma). Quindi se il pagamento avviene mediante più assegni circolari, il cui importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00, devono essere "non trasferibili", anche se di importo singolarmente inferiore ad € 1.000,00. Qualora siano richiesti moduli di assegni in forma libera, dietro una specifica richiesta scritta da parte del soggetto interessato alla banca o pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun modulo richiesto in forma libera, tali assegni potranno essere girati solo se il loro importo è inferiore ad € 1.000,00. E' necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario: sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità); sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (a prescindere dall'importo). **Commento riassuntivo delle nuove disposizioni stabilite con il testo legislativo sotto indicato a partire dal 31.1.2012 (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (1) (2). Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. (2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.)**

- c) Locazione finanziaria (Leasing): Tale forma di pagamento è ammissibile solo se al momento della richiesta di saldo è avvenuto l'acquisto del bene oggetto di finanziamento da parte del beneficiario finale fino ad un massimo del valore di mercato del bene. La spesa ammissibile è rappresentata dalla somma dei canoni pagati dall'utilizzatore al concedente al momento della presentazione della domanda di pagamento, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, e sono considerati al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi). In ogni caso, deve essere garantita l'inalienabilità del bene e la destinazione d'uso per il periodo previsto dalle norme comunitarie.
- d) Carta di credito e/o bancomat: Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio in cui sia chiaramente individuabile il riferimento all'operazione oggetto di intervento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

7.4.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 45 giorni a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di SAL e consistono nel:

- verificare la presenza, l'adequatezza, la completezza dei documenti richiesti e la sottoscrizione del tecnico progettista, se dovuta;
- verificare che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata;
- verificare che le spese abbiano dato luogo a registrazioni contabili, in conformità alle disposizioni di legge;

Il computo metrico consuntivo in quanto asseverato timbrato e sottoscritto dal direttore dei lavori, sarà oggetto di verifica puntuale solo qualora emergano evidenti difformità:

- a) del progetto autorizzato rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di sopralluogo
- b) della descrizione presente nei giustificativi di spesa rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di sopralluogo

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuati i controlli in loco a campione di competenza della PF Controlli Relativi ai Fondi Comunitari.

7.5 Domanda di pagamento di saldo

7.5.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>, entro e non oltre mesi 24 dalla data di della decisione individuale di concedere il sostegno (graduatoria)".

Oltre ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, le seguenti dichiarazioni sottoscritte dal beneficiario:

- che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di altri contributi pubblici;
- che è stata presentata NIA con indicazione dei dati (data e protocollo) per i fabbricati adibiti a trasformazione e/o commercializzazione;
- che è stato rilasciato e/o presentato al Comune il titolo abilitativo con indicazione dei dati (data e protocollo), valido al momento della presentazione della domanda, (Permesso di costruire - SCIA – CIL – CILA ecc.);

- che il Comune ha rilasciato l'agibilità con indicazione degli estremi e che non è stato notificato alcun diniego del previsto intervento;
- indicazione degli estremi delle comunicazioni al Comune dell'inizio e della fine dei lavori (per tutte le opere edili finanziate), qualora non già precedentemente fornita.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. contratti di fornitura, vincolanti per l'acquirente per un periodo triennale, con produttori agricoli di base, datati e sottoscritti ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 (cfr. paragr. 5.1.3.) ;

La mancata consegna, contestualmente alla presentazione della richiesta di saldo finale, dei contratti di approvvigionamento della materia prima di cui al punto 6, comporta l'esclusione dall'aiuto ed il recupero del contributo eventualmente erogato.

Nel caso in cui i contratti, purché consegnati entro i termini, risultino incompleti o non dimostrino l'effettivo approvvigionamento della materia prima potranno essere integrati prima della conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento.

2. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art.47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, resa dal fornitore che le macchine sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste, da parte della ditta, patto di riservato dominio e gravami di alcun genere (**Allegato 4**);
3. Dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, in cui è riportata l'attestazione del Direttore dei lavori, per le sole opere edili, del completamento delle opere finanziate e che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato con la Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali - Sotto Misura 4.2 - "Sostegno ad investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli" redatta secondo lo schema predisposto dall'A.d.G. (**Allegato 6**);
4. Dichiarazione asseverata di un tecnico che attesti che tutte le opere risultano realizzate nel rispetto di tutte le norme (antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, permessi sanitari, ecc.);
5. Stato finale dei lavori analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Marche vigente al momento della domanda. Lo stato finale dei lavori dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico progettista. Per le eventuali lavorazioni non previste nel prezzario dovrà essere predisposta specifica analisi dei costi. Nel caso di interventi che riguardino fabbricati finanziabili in parte, lo Stato Finale dei Lavori dovrà riguardare le sole superfici ammesse a finanziamento; gli eventuali costi comuni (es. tetto - fondamenta ecc.) dovranno essere suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici per specifica destinazione (ad esempio in millesimi);
6. disegni progettuali rispondenti alle caratteristiche di cui al punto 3 del paragr. 6.1.3, qualora non siano stati precedentemente consegnati e/o siano intervenute varianti edilizie;
7. fatture e relativo Documento di Trasporto (D.D.T.) le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato e nel

- caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa;
8. per i macchinari usati dovrà essere prodotta la fattura originale di acquisto del bene oggetto di finanziamento nonché dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art.47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, riguardante l'assenza di vincolo di parentela o i legami societari tra cedente e acquirente del bene stesso
 9. copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri con evidenziazione delle fatture rendicontate, copia registro cespiti;
 10. documentazione fotografica per lavori non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro realizzazione (es. demolizione di edifici sottoposti a ristrutturazione, fognature ecc.);
 11. copia delle contabili dei pagamenti effettuati. Per le modalità di pagamento ammesse cfr paragrafo 7.4.1. punto 7 del presente bando e il relativo estratto conto;
 12. in caso di contributo richiesto pari o superiore a 5.000 Euro, Dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm;
 13. Nel caso di acquisto di fabbricati, atto notarile di acquisto del bene immobile comprensivo di avvenuta registrazione a favore della ditta richiedente, documentazione contabile attestante la presa in carico del cespite da parte dell'acquirente, l'avvenuto versamento degli importi relativo all'acquisto del bene e delle relative spese accessorie, nonché dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art.47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, riguardante l'assenza di vincolo di parentela o i legami societari tra cedente e acquirente del bene stesso.
 14. La documentazione attestante il possesso di requisito di qualità di cui al paragrafo 5.1.3 punto 6 e/o la dichiarazione contenente gli estremi dell'atto di rilascio della licenza d'uso del marchio (che avviene a compimento dell'iter di certificazione) con il quale il beneficiario è stato autorizzato alla commercializzazione di prodotti a marchio.

7.5.2 Istruttoria delle domande

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

- la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano di sviluppo aziendale;
- l'effettuazione di un sopralluogo aziendale inteso a verificare:
 - l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti e rendicontati;
 - il rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma d'investimento;
 - la regolare esecuzione delle opere e degli acquisti previsti dal programma;
 - la verifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio ricalcolato superiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento;
 - che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.

Economie di spesa

Per economie si intendono le variazioni di spesa in diminuzione a fronte di acquisto e/o realizzazione del medesimo investimento ammesso all'aiuto. Le economie di spesa non necessitano di alcuna comunicazione preventiva. Per tale fattispecie non si applicano le riduzioni previste.

Parziale esecuzione dei lavori

In caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, dovrà essere verificata la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale saranno avviate le procedure per la pronuncia di decadenza totale con recupero delle somme eventualmente già corrisposte.

Nel caso in cui sia riconosciuta la funzionalità della porzione di investimento completata, fatte salve le ulteriori verifiche rispetto alle condizioni di ammissibilità, è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi o acconti precedentemente erogati.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità, ma la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore al contributo da erogare, le somme non impiegate costituiranno economie.

Le verifiche vengono svolte entro 75 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

7.5.3 Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.

Il termine per l'ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione è fissato in 24 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità.

È possibile richiedere una sola proroga della durata massima di 6 mesi.

Nel caso di investimenti fissi, la concessione della proroga presuppone che il valore dei lavori realizzati sia pari o superiore al 50% degli investimenti ammessi anche se non pagati.

Documenti da allegare e da presentare tramite SIAR:

1. relazione dal quale risulti:
 - i motivi che hanno determinato il ritardo con il dettaglio della percentuale dei lavori realizzati;
 - le misure che si intendono adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;
 - il nuovo cronoprogramma degli interventi;
2. Appendice di polizza fidejussoria (nel caso di anticipo erogato) con la nuova scadenza di ultimazione lavori secondo quanto previsto da Agea.

7.6 Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente si impegna a:

1. realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità delle misura e coerente con il progetto approvato;
2. dimostrare i legami di cui ai requisiti 5 e 6 del paragr. 5.1.3. al momento dell'entrata in funzione dei nuovi impianti, producendo detti contratti, per la prima annualità post-investimento, contestualmente alla presentazione della richiesta di saldo finale;
3. rendere noto alla Struttura competente per territorio ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione degli investimenti autorizzati;
4. garantire la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui sono stati approvati per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e 5 anni per quelli mobili a decorrere dalla data di adozione del Provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale¹⁴.

¹⁴ Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. L'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "Stabilità delle operazioni" dispone che " 1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue: a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma; b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro **in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.**

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito

5. non alienare per un periodo di 5 anni, i beni acquistati o ristrutturati grazie al contributo. Al fine di individuare la decorrenza dell'obbligo, si fa riferimento al decreto del Dirigente relativo all'autorizzazione al pagamento del saldo finale¹⁵.
6. presentare la rendicontazione entro 24 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità (graduatoria) salvo l'eventuale proroga autorizzata;
7. predisporre idonea documentazione per ciascuno dei 3 anni di vincolo previsti, atta a dimostrare l'applicazione dei contratti di fornitura a partire dall'annualità successiva a quella della liquidazione del saldo finale; da quella data gli impegni devono essere mantenuti almeno per i successivi 3 anni¹⁶.
8. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo;
9. consentire l'accesso in azienda ed un'agevole consultazione della documentazione da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
10. restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
11. dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 cfr paragr. 7.6.1.

vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (p.e. maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata.

¹⁵ Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro **in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.**

¹⁶ La documentazione prevista per la dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura ai vantaggi economici per i produttori di base e la dimostrazione della lavorazione di almeno il 60% di prodotto di qualità, è a carico della ditta beneficiaria che al termine di **ciascuno dei 3 anni** di vincolo previsti, deve predisporre:

- a) **in caso di Cooperative agricole, Consorzi e Organizzazioni di Produttori i cui soci HANNO da statuto o da regolamento interno l'obbligo di conferimento di almeno il 60% della propria produzione:**
 - non va predisposto nulla perché la condizione della **Verifica del legame con la produzione primaria** è assolta con l'obbligo di conferimento previsto da regolamento interno o da statuto.
- b) **in caso di Cooperative agricole, Consorzi e Organizzazioni di Produttori i cui soci NON HANNO da statuto o da regolamento interno l'obbligo di conferimento di almeno il 60% della propria produzione, nonché nel caso di altre imprese:**
 - Schema riepilogativo delle quantità di prodotto agricolo trasformato e/o commercializzato sulla base delle fatture di acquisto della materia prima. Lo schema deve riportare il nominativo dell'azienda agricola fornitrice e contenere le indicazioni relative al possesso, da parte del fornitore stesso, del requisito di produttore agricolo di base. Inoltre deve essere indicato il requisito di qualità dei prodotti (DOP, IGP, STG e prodotti contraddistinti dal marchio regionale QM).
 - documentazione contabile attestante il mantenimento dell'impegno assunto con i contratti di fornitura esibiti in fase di verifica dello Stato Finale dei Lavori, relativamente all'acquisto di materie prime provenienti da produttori agricoli di base per almeno il 60% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di finanziamento;
 - analoga documentazione contabile attestante il rispetto dell'obbligo di lavorazione per almeno il 60% di prodotto con caratteristiche di qualità per i settori indicati al capitolo 5.5.1;

Il beneficiario è pertanto tenuto, nei 60 giorni successivi a ciascuna scadenza annuale, dalla data di decorrenza dell'impegno e per i 3 anni successivi, a predisporre la suddetta documentazione. Per le domande estratte a controllo, da parte della Struttura Regionale preposta all'esecuzione dei controlli ex post, verrà richiesta la documentazione sopra specificata ai fini della verifica della effettiva applicazione dei contratti di fornitura (**Verifica del legame con la produzione primaria**). I contratti di fornitura possono essere sottoscritti anche da produttori di base diversi da quelli iniziali, che sostituiscono i primi nella fornitura di materie prime.

7.6.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

I beneficiari delle operazioni cofinanziate ai sensi del presente bando sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi informativi, a pena di decadenza e revoca del contributo accordato:

a) durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo:

- 1) per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000 € a collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzia il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Per operazioni il cui sostegno pubblico superi 50.000 euro, apposizione, in luogo ben visibile al pubblico, di una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea, dallo Stato italiano e dalla Regione Marche;
- 2) per gli investimenti per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000 €, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500 000 EUR;
- 3) per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, inserire sul sito una breve descrizione dell'operazione evidenziando il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, indicando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea;

b) entro tre mesi dal completamento dell'operazione, il beneficiario espone, per gli investimenti finanziati, una targa informativa permanente (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni, in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione il cui sostegno supera i 500.000,00 euro.

La suddetta cartellonistica oltre a riportare le informazioni sul progetto (nome, obiettivo dell'operazione e descrizione) che non debbono occupare più del 25% dello spazio del cartellone o della targa, debbono riportare altresì: l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, dello Stato Italiano e della Regione Marche. Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità di cui al presente articolo per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento.

Le spese sostenute per ottemperare all'informazione pubblicità, sono eleggibili al cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

7.7 Controlli e sanzioni.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate da Atto della G.R. n.1122 del 2.10.2017, in attuazione del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"

7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, alla domanda di SAL e a quella di SALDO, il beneficiario può presentare al CCM memorie scritte entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità¹⁷.

Si informano i richiedenti che, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati personali ed aziendali indicati saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Deliberazione Assemblea Legislativa regionale n. 46 del 14/02/2017.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere/saranno comunicati ad AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a maggio 2017 (Rep. Regionale contratti n. 227/2017).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, l'accesso ai dati personali, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, i richiedenti possono inoltre opporsi al loro trattamento; è possibile inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

Il richiedente ha l'obbligo di fornire i dati personali. In mancanza di tali dati personali non sarà possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari in qualità di Autorità di Gestione presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

¹⁷ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR)